

Sent. n. 92/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 19/02/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Samuele Scalise con delega orale dell'Avv.
Paolo Celli per il ricorrente, non costituito
l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78546 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
C.F. omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Paolo Celli, ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Via Luigi Rizzo n. 72.

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha rappresentato che:

- nel corso del giudizio l'Inps ha riconosciuto la domanda del militare posto in congedo,
- non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio e non si è provveduto alla notifica all'INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza.

2. L'INPS non risulta costituito in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art.

111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19/02/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA